



15. RICHIESTA DI ESPLETAMENTO DEL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE IN RELAZIONE A CONTRATTO DI LAVORO CERTIFICATO

ALLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE
DI

Il sottoscritto nato a il residente a
alla via n. cod. fisc.:

PREMESSO CHE (1)

– in data presso la Commissione di certificazione di, alla presenza del sig. e della società, veniva certificato che il rapporto di lavoro tra questi intercorrente doveva esser qualificato come contratto di, con svolgimento di mansioni di riconducibili alla qualifica prevista dall'art. del CCNL del settore (all. 1);

– dal ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di con le differenti e superiori mansioni di riconducibili alla qualifica prevista dall'art. del CCNL del settore (all. 2);

– il luogo dove è sorto il rapporto [dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore/presso la quale il lavoratore prestava la sua opera al momento della fine del rapporto] è

– la retribuzione mensile lorda è di euro (all. 3);

– il datore di lavoro non ha mai corrisposto alcun compenso per lo svolgimento delle mansioni superiori alle quali, a partire dal, il sig. è stato in realtà affidato;

– le differenze retributive ammontano ad euro tenuto conto anche del fatto che

CHIEDE (2)

di poter esperire, presso codesta Commissione, il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. civ., nei confronti della società [ragione sociale della società] esercente attività di [settore produttivo] con sede in [comune di residenza della società] C.A.P. Codice fiscale [codice fiscale della ditta], intendendo proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 cod. proc. civ. al fine di conseguire il riconoscimento dello svolgimento delle mansioni di, riconducibili alla qualifica prevista dall'art. del CCNL del settore ed il succes-

sivo inquadramento in tale qualifica, nonché la corresponsione della complessiva somma di euro a titolo di differenze retributive, oltre accessori.

Si prega voler inviare le comunicazioni inerenti alla procedura al seguente indirizzo

Si allegano:

- 1) atto di certificazione di contratto di lavoro della Commissione di certificazione di del
- 2) CCNL del settore
- 3) busta paga del mese di

Luogo e data.

firma del lavoratore

.....

ANNOTAZIONI

- (1) Tentativo di conciliazione reso obbligatorio dalla previsione di cui all'art. 31 comma 2, l. 4 novembre 2010, n. 183. Ai sensi dell'art. 6, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, in attuazione dell'art. 1, commi 7 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. *jobs act*), applicabile ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del decreto, e ai casi di conversione, successiva all'entrata in vigore, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, nonché ai lavoratori, anche se assunti precedentemente, qualora il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, la nuova procedura di conciliazione potrà essere esercitata, in via facoltativa, limitatamente ai neo assunti con il nuovo contratto a tempo indeterminato, per i licenziamenti economici e organizzativi e per i licenziamenti disciplinari. Al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari

a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario. L'art. 9, d.lgs. n. 23/2015 (piccole imprese e organizzazioni di tendenza) prevede che, ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applichi l'art. 3, secondo comma, cit., e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'art. 3, primo comma, dall'art. 4, primo comma e dall'art. 6, primo comma, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.

- (2) La legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato Lavoro), in vigore dal 24 novembre 2010, ha concluso l'esperienza del tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Direzioni provinciali del lavoro, avviata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Il tentativo di conciliazione, quindi, torna ad essere facoltativo. Permane l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione unicamente in relazione ai contratti certificati in base al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come espressamente previsto dal combinato disposto del secondo comma dell'articolo 31 della legge 183/2010 e del quarto comma dell'articolo 80 del decreto legislativo ora citato. In tali casi, peraltro, il tentativo di conciliazione dovrà essere svolto – nelle modalità descritte dall'art. 410 cod. proc. civ., come novellato dal Collegato lavoro ed in conformità ai regolamenti delle commissioni di certificazione – presso la sede medesima che ha emanato il provvedimento di certificazione. Si deve ricordare, a tale riguardo, come, in questi casi, il tentativo sia obbligatorio non solo nei confronti delle parti che hanno sottoscritto il contratto certificato, ma anche – in ragione della efficacia giuridica della certificazione ai sensi dell'art. 79 d.lgs. n. 276/2003 – nei confronti dei terzi interessati (ad esempio gli enti amministrativi) che intendano agire in giudizio contro l'atto di certificazione. Secondo la nuova formulazione dell'art. 75 del d.lgs. n. 276/2003 la certificazione si estende non solo ai contratti di lavoro e di appalto (art. 84 d.lgs. n. 276/2003), bensì a tutti i contratti in cui sia dedotta – direttamente o indirettamente – una prestazione di lavoro. A titolo esemplificativo, potrà quindi essere certificato il contratto di somministrazione, vale a dire il contratto, di per sé di natura commerciale, tra un'agenzia per il lavoro e un utilizzatore, in quanto oggetto di questo contratto è la fornitura di forza lavoro. Il testo dell'art. 410 cod. proc. civ. in vigore dal 24 novembre 2010 introduce per il nuovo tentativo facoltativo di conciliazione, valido sia per

il settore privato che per quello pubblico, numerose innovazioni per il ruolo delle Direzioni provinciali del lavoro, presso le quali seguita a trovare sede la Commissione provinciale di conciliazione (Ministero del lavoro, circolare 25 novembre 2010, n. 3428).



16. RICHIESTA DI COSTITUZIONE DEL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Alla Direzione Provinciale del Lavoro
e p.c. alla Società

Il sottoscritto nato a il residente a
alla via n. cod. fisc.: contesta e impugna il provvedimen-
to disciplinare di comminatogli dalla società
esercitante attività di con sede in via
n. cod. fisc.: con nota del n.
.....

CHIEDE

alla Direzione Provinciale del Lavoro la costituzione del Collegio di concilia-
zione ed arbitrato, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e

NOMINA

come arbitro di parte attrice il sig. domiciliato in via
....., tel., e-mail

Rimane in attesa di riscontro.

Luogo e data.

firma del lavoratore

.....



17. RICHIESTA, NEL CORSO O AD ESITO NEGATIVO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE, DI RISOLUZIONE DELLA LITE IN VIA ARBITRALE

Alla Direzione Provinciale del Lavoro

L'anno..... il giorno..... del mese di..... alle ore.....
presso la sede della società sono presenti:

– il sig. nato a il residente a alla via
..... n. cod. fisc.: (lavoratore) e

– il sig. nato a il residente a
alla via n. cod. fisc.:, nella qualità di legale rap-
presentante *pro-tempore* della società..... (datore di lavoro).

Le parti, ai sensi dell'art. 412 cod. proc. civ.,

CONCORDANO (1)

di deferire alla Commissione di conciliazione la risoluzione della controversia
tra gli stessi intercorrente ed avente ad oggetto

che la controversia venga decisa secondo equità, nel rispetto dei principi ge-
nerali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da
obblighi comunitari;

di indicare come termine ultimo per l'emanazione del lodo il [mas-
simo sessanta giorni dal conferimento del mandato], spirato il quale l'incarico
deve intendersi revocato;

INDICANO

che il sig. sostiene di, ponendo a fondamento delle
proprie pretese l'applicazione dell'art. della legge, nonché
dell'art. del CCNL del

che la società sostiene, al contrario, di, ponendo a
fondamento delle proprie pretese l'applicazione dell'art. della legge
....., nonché dell'art. del CCNL del

firma del lavoratore

.....

firma del l.r. della società

.....

ANNOTAZIONI

- (1) L'art. 31, quinto comma, legge n. 183 del 2010 ha sostituito il previgente art. 412, prevedendo che, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possano indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare: 1) il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato; 2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'art. 1372 e all'art. 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'art. 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto



18. RICORSO AL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Alla Società

Il sottoscritto nato a il residente a
alla via n. cod. fisc.: contesta e impugna il provvedimen-
to disciplinare di comminatogli dalla società
esercente attività di con sede in via
n. cod. fisc.: con nota del n.
....., perché infondato ed illegittimo in quanto adottato in violazione
dell'art. della legge, nonché dell'art. del CCNL
del

INTENDE RICORRERE

al Collegio di conciliazione ed arbitrato, ai sensi dell'art. 412-*quater* cod. proc.
civ. e, pertanto,

NOMINA

come arbitro di parte attrice il sig. domiciliato in via
....., tel., e-mail ed

ESPONE CHE (1) (2) (3)

– in data la società comminava al sig.
la sanzione disciplinare del, sostenendo che lo stesso,
come specificato nella contestazione di addebiti notificatagli (all. 1);

– il sig., al contrario, [esposizione dei fatti], come può es-
sere provato dall'escussione dei testimoni: sig. residente in
alla via e sig. residente in alla via
[indicazione dei mezzi di prova];

– il suddetto provvedimento disciplinare, pertanto, va ritenuto illegittimo per-
ché privo di fondamento e perché adottato in violazione dell'art. della
legge, nonché dell'art. del CCNL del

– il valore della controversia deve essere limitato alla somma di euro
.....

Rimane in attesa di riscontro.

Si allegano:

- 1) copia della contestazione di addebiti del, notificata il
- 2)

Luogo e data.

firma del lavoratore

.....

ANNOTAZIONI

- (1) L'art. 31, ottavo comma, legge n. 183 del 2010 ha sostituito il previgente art. 412-*quater* cod. proc. civ., prevedendo che, ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'art. 409 stesso codice possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo le disposizioni di legge. In particolare, il collegio di conciliazione e arbitrato deve essere composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se la parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava

la sua opera al momento della fine del rapporto. In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova. Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva. Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima. All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell'art. 411, commi primo e terzo. Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la discussione orale. La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter cod. proc. civ. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92. I contratti collettivi nazionali di

categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte.

- (2) L'arbitrato a cui fa riferimento il nuovo art. 412-*quater* cod. proc. civ. è definito espressamente irrituale ai sensi dell'art. 808-*ter* stesso codice, con la conseguenza diretta che gli effetti prodotti dal lodo sono contrattuali, come ribadito dall'espressione "*produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile*" (art. 412-*quater*, comma 10 cod. proc. civ.). In dottrina, peraltro, si nota che si così avuta una piena equiparazione del lodo alla transazione in sede assistita, sia per gli effetti che sono gli stessi, sia per ciò che riguarda alle modalità per la dichiarazione giudiziale di esecutività, che sono specificatamente quelle previste dall'art. 411 cod. proc. civ.
- (3) Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. (qualora il lodo preveda la condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, pertanto, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto). Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresì gli artt. 91, primo comma, e 92 cod. proc. civ. Termine per la pronuncia. Nell'arbitrato irrituale il termine stabilito dalle parti per la pronuncia del lodo è per natura e struttura essenziale, talché alla sua osservanza sono subordinate la regolarità della decisione arbitrale e la riferibilità della stessa ai compromettenti, salvo che questi abbiano manifestato una diversa volontà (Tribunale Milano, 14 aprile 2003).